1866

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio, n° 20.
Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.
Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

N° 171

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.
Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.
Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20.
Arretrato centesimi 40.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

			Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	42	22	12
Per le Provincie del Regno		»	46	24	13
Svizzera		»	58	31	17
Roma (*franco ai confini*)		»	52	27	15

FIRENZE, Venerdì 22 Giugno

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

			Anno	Semestre	Trimestre
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	82	48	27
Inghil., Belgio, Austria e Germ.		»	112	60	25
Id.	per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento	»	82	44	24

PARTE UFFICIALE

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOIA-CARIGNANO
LUOGOTENENTE GENERALE
DI S. M. IL RE D'ITALIA.

ITALIANI!

S. M. il Re mio Augusto Cugino mi dà a reggere lo Stato mentre Egli combatte le ultime battaglie della indipendenza d'Italia.

Il mio compito sarà facile, perchè fra gli ordini dei cittadini si manterrà quello spirito maraviglioso di abnegazione e di concordia, che ha riempito così copiosamente e così sollecitamente le file dei combattenti per la Patria.

Tornando vittoriosi ai loro focolari, trovino essi intatto quel patrimonio di civiltà e di libertà, per assicurare il quale pongono la vita.

Sarà questa la più gran prova che per noi si possa dare della nostra devozione al Re che guerreggia la guerra Nazionale, ed ai Valorosi che lo seguirono nel glorioso cammino.

Dato a Firenze, li 21 giugno 1866.

EUGENIO DI SAVOIA.

RICASOLI.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOIA-CARIGNANO
LUOGOTENENTE GENERALE
DI S. M. IL RE D'ITALIA.

Uffiziali, Graduati e Militi della Guardia Nazionale del Regno.

Alle vostre armi si affida la custodia della sicurezza e dell'ordine pubblico in questi solenni e supremi momenti.

Voi parte più eletta e più valida dei cittadini risponderete anche questa volta degnamente, come sapeste risponder sempre, al compito vostro.

Mostrerete al mondo che la Nazione per volontà propria redenta e costituita, per forze proprie si mantiene e si tutela.

Il Re e l'Esercito si allontanano da noi per rivendicare intero il nostro diritto nazionale: fra le fatiche del campo, fra i rischi delle battaglie non giungeranno ad essi altre voci che non siano di devozione, di incoraggiamento e di augurio per la gloriosa impresa cui si consacrano.

Dato a Firenze, li 21 giugno 1866.

EUGENIO DI SAVOIA.

RICASOLI.

Relazione del ministro della marina al Re in udienza dei 20 giugno corrente sulla istituzione della Commissione delle prede.

SIRE,

La guerra dichiarata fra il Regno d'Italia e l'Impero d'Austria chiama il Governo della M. V. alla pronta attuazione di tutti quei provvedimenti che la condizione di potenza belligerante richiede.

Fra questi provvedimenti vi ha quello della istituzione della Commissione delle prede prevista dall'art. 225 del Codice per la marina mercantile.

I sottoscritti hanno considerato d'accordo la convenienza che nella Commissione di cui trattasi non mancasse l'intervento di tutte quelle specialità atte a portarvi, colla maturità del consiglio, il concorso di ogni intelligenza e la esperienza giuridica, tecnica e pratica richieste dal delicato ed importante incarico che la legge le conferisce.

A questo scopo mira perciò lo schema di decreto che i riferenti si onorano di rassegnare a V. M. colla preghiera che ove sia per incontrare la Sua approvazione, voglia degnarsi di apporvi la Sovrana Sua firma.

Il numero 2979 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Stante lo stato di guerra dichiarato fra il Regno d'Italia e l'Impero d'Austria;

Visto l'art. 225 del Codice per la marina mercantile;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri degli affari esteri e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. È istituita la Commissione delle prede contemplata dall'art. 225 del Codice per la marina mercantile la quale avrà la sua residenza in Firenze.

Art. 2. La Commissione delle prede si compone:

Del vice-presidente del Consiglio di ammiragliato, presidente;

Di un membro del Consiglio di ammiragliato stesso;

Di tre consiglieri d'appello;

Di un membro del Consiglio del contenzioso diplomatico;

Di un funzionario superiore dell'amministrazione della marina mercantile;

Di un commissario del Governo, e

Di un segretario, ambidue senza voto deliberativo.

Il Commissario è incaricato di promuovere la istanza a nome del Governo e di dare le sue conclusioni. Egli non potrà intervenire alla votazione.

Art. 3. I membri della Commissione delle prede, eccetto il segretario, sono nominati da Noi sulla proposizione dei Nostri ministri degli affari esteri e della marina.

Occorrendo membri supplenti alla Commissione si procederà alla loro nomina nello stesso modo.

Il segretario sarà scelto dalla Commissione stessa fra i funzionari del ministero degli affari esteri o della marina.

Art. 4. È in facoltà della Commissione di scegliere quello fra i suoi membri votanti che in mancanza del presidente ne faccia le veci.

Art. 5. La Commissione delle prede stabilisce sulla validità e sulla confisca delle prede marittime fatte durante la presente guerra, secondo le norme sancite dal Codice per la marina mercantile e le istruzioni emanate ai comandanti delle forze navali di operazione.

Art. 6. Le deliberazioni della Commissione stessa sono valide quando vi sia l'intervento di cinque membri. In caso di parità di voti quello del presidente o di chi ne fa le veci determina la maggioranza.

Art. 7. Le decisioni della Commissione delle prede saranno comunicate ai Nostri ministri degli affari esteri e della marina entro 8 giorni dalla loro emissione.

Art. 8. Sulle decisioni della Commissione delle prede potrà farsi ricorso al Consiglio di Stato il quale pronunzierà definitivamente nelle forme stabilite dal suo regolamento.

Il ricorso stesso dovrà essere prodotto entro tre mesi dalla data della decisione, se sarà promosso dal commissario del Governo, ed entro tre mesi dal dì della notificazione della decisione stessa, se promosso dalle parti interessate.

Art. 9. Le parti potranno presentare memorie in iscritto indirizzandole al presidente della Commissione.

Gli agenti consolari stranieri potranno indirizzare al commissario del Governo quelle osservazioni che giudicheranno convenienti nell'interesse dei loro nazionali.

Art. 10. Le spese di segreteria ed altre accessorie pel servizio della Commissione delle prede formeranno un capitolo speciale del bilancio del Ministero della marina.

I nostri ministri degli affari esteri e della marina sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 20 giugno 1866.

VITTORIO EMANUELE.

RICASOLI.
DEPRETIS.

Il numero 2980 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto in data d'oggi che instituisce la Commissione delle prede;

Sulla proposizione dei Nostri ministri degli affari esteri e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. È nominato presidente della Commissione delle prede Serra conte Francesco, vice-ammiraglio, vice-presidente del Consiglio di ammiragliato, senatore del Regno.

Art. 2. Sono nominati membri della Commissione stessa:

Wright comm. Alessandro, contr'ammiraglio, membro del Consiglio d'ammiragliato;

Branchi cav. Enrico, consigliere presso la Corte d'appello di Firenze;

Tondi cav. Nicola, id. id.;

Cacace cav. Oreste, id. id.;

Susinno cav. Romano, capo di divisione di 1ª classe al Ministero degli affari esteri, membro del Consiglio del contenzioso diplomatico;

Fauché cav. Gio. Battista, capitano di porto di 1ª classe, capo del compartimento marittimo di Livorno.

Art. 3. È nominato commissario del Governo nella Commissione medesima

De Foresta conte cav. Adolfo sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Firenze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 20 giugno 1866.

VITTORIO EMANUELE.

RICASOLI.
DEPRETIS.

Relazione del ministro della marina a S. M. in udienza del dì 20 giugno 1866.

SIRE,

L'articolo 213 del Codice per la marina mercantile stabilisce che le norme da seguirsi in tempo di guerra dai comandanti delle forze navali di V. M. siano determinate con decreto Reale.

Le relative istruzioni preparate dal sottoscritto sono conformi alle disposizioni del Codice stesso, ed ai principii sanzionati nella dichiarazione dei 16 aprile 1856 emanata dal Congresso di Parigi.

Se alla M. V. piacerà di approvarle, il sottoscritto la prega degnarsi onorare della Sovrana Sua firma l'unito schema di decreto.

Il numero 2981 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 213 del Codice della marina mercantile del Regno d'Italia;

Visto il Nostro decreto in data d'oggi che istituisce la Commissione delle prede;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. Sono approvate le istruzioni ai Comandi delle Nostre forze navali, firmate d'ordine Nostro dal Nostro ministro della marina e qui unite.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 20 giugno 1866.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

Istruzioni del ministro della marina a tutti gli ufficiali generali superiori e subalterni comandanti l'armata, le squadre ed i bastimenti di operazione.

Essendo dichiarata la guerra fra il Regno d'Italia e l'Austria mi fo a darvi le istruzioni che serviranno a regolare la vostra condotta nelle operazioni a cui le nostre squadre o navi staccate saranno chiamate.

E innanzi tutto io devo richiamare alla vostra attenzione che l'Italia e l'Austria avendo firmata la dichiarazione del 16 aprile 1856 emanata dal Congresso di Parigi, i principii in essa proclamati sono per esse obbligatorii e devono dalle due potenze essere osservati e mantenuti.

Questi principii sono:

1° L'armamento in corsa è e rimane abolito;

2° La bandiera neutra copre la mercanzia nemica ad eccezione del contrabbando di guerra;

3° La mercanzia neutra, ad eccezione del contrabbando di guerra, non è sequestrabile sotto bandiera nemica;

4° I blocchi per essere obbligatorii devono essere effettivi, vale a dire mantenuti da una forza sufficiente per impedire l'accesso del litorale del nemico.

Io v'invito adunque a tenere ben presenti queste massime e quelle altre ancora che qui vengo a sviluppare.

I.

Da questo momento siete chiamati ad inseguire ed impossessarvi colla forza delle armi, di tutti i bastimenti da guerra austriaci.

II.

Avendo l'Austria con ordinanza imperiale del 13 maggio u. s. dichiarato di attenersi al principio di reciprocità contemplato dall'articolo 211 del nostro Codice della marina mercantile, voi non prederete i bastimenti di commercio nemici, nè i loro carichi, salvo nei casi che essi trasportassero contrabbando di guerra o che tentassero di violare un blocco.

III.

Voi farete attenzione che lo esercizio della pesca sulle coste nemiche non porti seco verun incaglio o pregiudizio alle operazioni militari marittime che sarete chiamati a compiere.

IV.

Terrete presente di dovervi astenere dall'esercizio di qualsiasi atto di ostilità nei porti o nelle acque territoriali di potenze neutre; con avvertenza che il limite delle acque territoriali si estende ad una portata di cannone dal lido.

V.

Voi catturerete i bastimenti di commercio nazionali neutri e nemici che:

a) Tentassero di violare un blocco;

b) Trasportassero contrabbando di guerra per conto o a destinazione del nemico.

VI.

S'intende da sè che la violazione del blocco risulta tanto dal tentativo di penetrare nel luogo bloccato che dal tentativo di sortirne dopo la proclamazione del blocco stesso, a meno che in quest'ultimo caso, non si tratti di bastimento in zavorra o con un carico preso avanti il blocco od entro il termine fissato dal comandante del blocco; termine che dovrà sempre essere sufficiente per proteggere la navigazione ed il commercio di buona fede.

VII.

Un blocco non è di diritto conosciuto da un bastimento che si diriga verso un porto bloccato se non dopo che la notificazione speciale ne sia stata inscritta sulle sue carte di bordo da uno dei bastimenti di guerra bloccanti. Questa formalità voi non dovrete punto trascurare di adempiere tutte le volte che sarete incaricato di una operazione di questo genere.

VIII.

Sono contrabbando di guerra: i cannoni, mortai, fucili, le carabine, i revolvers, le pistole sciabole ed altre armi da fuoco o portatili d'ogni d'ogni genere; i proietti, la polvere da guerra, il cotone fulminante e le munizioni da guerra di qualunque specie; i soldati di terra e di mare regolari o volontari; gli attrezzi e gli oggetti di vestiario ed armamento militare; i dispacci e la corrispondenza ufficiale e generalmente tutto ciò che senza subire ulteriore manipolazione possa servire ad immediato armamento marittimo o terrestre.

Sono inoltre considerati come contrabbando di guerra lo zolfo ed il nitro.

IX.

Se per rilascio forzato in causa di cattivo tempo o di mancanza di viveri, ecc., un bastimento neutro volesse entrare in un porto bloccato, voi lo permetterete dietro giustificazione della sussistente forza maggiore che a ciò lo obbligasse. Ma se il naviglio stesso portasse degli articoli di contrabbando di guerra, voi farete in modo ch'esso li depositi a bordo della vostra nave o di una delle altre che sostengono il blocco.

X.

Per compiere i doveri risultanti dalle precedenti istruzioni voi avrete ad esercitare il diritto di visita; ed io quindi vi indico in qual guisa dovrete procedere affinchè da tale diritto non possa sorgere alcuna spiacevole difficoltà. Sebbene questo diritto in tempo di guerra possa essere illimitato (salvo quanto è detto all'articolo seguente), nondimeno io vi raccomando di non esercitarlo che nei paraggi e nelle circostanze che daranno dei motivi fondati per credere che da questo esercizio possa risultarne la confisca del bastimento visitato.

Voi opererete adunque nel modo seguente:

a) Quando avrete a riconoscere e visitare un bastimento mercantile, voi isserete la bandiera nazionale accompagnandola con un colpo di cannone a polvere, segnale al quale il bastimento dovrà rispondere issando la propria bandiera; se egli non obbedisce voi agirete in conseguenza secondo i regolamenti di bordo, fintantochè egli non lo faccia.

b) Se il bastimento mercantile si fermasse tosto ed issasse la propria bandiera, voi rimarrete alla distanza che vi sembrerà conveniente secondo lo stato del vento e del mare o qualunque altra circostanza che qui non sia possibile prevedere, ma vigilando sempre alla sicurezza della imbarcazione che voi invierete alla ricognizione. In questa contingenza io vi raccomando però la più grande cura perchè la moderazione sia congiunta, nell'atto di cui trattasi, col soccorso del quale potesse aver bisogno l'imbarcazione destinata alla ricognizione, e voi potrete manovrare conformemente a quanto fu detto al pincipio di questo paragrafo.

c) Subito che il bastimento mercantiles si arà messo in panna voi gl'invierete un'imbarcazione comandata da un ufficiale. Questi, accompagnato soltanto da due o tre uomini, monterà a bordo e procederà a riconoscere la nazionalità e la specie del bastimento e se egli sia o no impiegato ad un commercio illecito vale a dire se egli porti degli articoli od altro di contrabbando di guerra. — Perciò l'ufficiale esigerà che il capitano gli presenti la patente di nazionalità, il ruolo d'equipaggio, la patente di sanità del luogo di partenza ed i documenti che certifichino la natura del carico, e se dall'esame di essi risulti che il bastimento non abbia contrabbando di guerra per conto o a destinazione del nemico, la visita sarà così terminata ed il bastimento rimarrà in libertà facendone relativa annotazione nelle sue carte di bordo. Ma se questi documenti provassero l'esistenza a bordo di contrabbando di guerra, voi catturerete il bastimento, v'impossesserete delle carte di bordo e vi regolerete conformemente alle disposizioni dei regolamenti di bordo, fatta avvertenza che anche in questo ultimo caso voi non dovrete fare aprire i boccaporti, gli armadi ed altri ripostigli collo scopo di riconoscere se vi sieno altre carte o mercanzie sospette.

d) S'intende però che tutto ciò che è indicato nei paragrafi di questo articolo non altera punto le discipline prescritte per il caso che si trattasse d'infrangere il blocco.

e) Voi dovrete aver presente che se delle circostanze fortuite vi allontanassero dalla linea di blocco, e vi portassero sulle acque territoriali di un paese neutro, il diritto di visita dovrà cessare nelle acque stesse, e ciò in analogia a quanto sta espresso nel precedente articolo quarto.

XI.

Non visiterete i bastimenti che si trovassero in un convoglio scortato da un bastimento da guerra neutro, e vi limiterete a domandare al comandante del convoglio una lista dei bastimenti posti sotto la sua protezione, con dichiarazione scritta che a bordo di essi non esiste contrabbando di guerra per conto o a destinazione del nemico. Se non di meno voi potrete supporre che la buona fede del comandante del convoglio sia stata sorpresa, comunicherete i vostri sospetti al detto comandante, il quale procederà solo alla visita del bastimento sospetto.

XII.

Nel caso di cattura di un bastimento da guerra voi vi limiterete a constatarlo sul vostro giornale e procederete a condurre la preda nel modo il più conforme alla sicurezza degli equipaggi ai quali la confiderete tenendo presente l'art. 94 del regolamento sul servizio di bordo.

Firenze, li 20 giugno 1866.

Il ministro della marina
DEPRETIS.

Con R. decreto del 19 giugno 1866 il cavaliere Guicciardi Eurico è nominato colonnello comandante la legione di Guardia Nazionale Mobile composta dei battaglioni n. 44 e 45, ed avrà ragione alla paga giornaliera ed alle competenze pel suo grado stabilite dalla tariffa (modello A.) annessa al regolamento 24 settembre 1864, a datare dal 25 giugno volgente.

S. M., sulla proposta del ministro della guerra, in udienza delli 12 giugno 1866, ha richiamato in effettivo servizio dall'aspettativa il capitano d'artiglieria Pavesi Negri marchese Federico.

S. M., sulla proposta del ministro della guerra, in udienza delli 15 giugno 1866, ha richiamato dall'aspettativa all'effettivo servizio il luogotenente nell'arma d'artiglieria Pusonisi Giacomo; ed ha collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego il luogotenente nell'arma stessa Cercone Benedetto.

Con R. decreto delli 31 maggio 1866 venne richiamato in servizio effettivo lo scrivano di 1ª classe nel corpo d'intendenza militare conte Alfonso Della Rocca, in aspettativa per motivi di famiglia.

S. M., sulla proposta del ministro della marina, in udienza del 10 giugno 1866, ha fatto le seguenti disposizioni:

Sprotti Gaetano, sotto commissario di 2ª cl. nel corpo di commisariato della marina militare, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego;

Razzi Edoardo, nominato assistente di magazzini nel corpo suddetto con R. decreto 20 maggio 1866, revocata e considerata come non avvenuta tale nomina.

In udienza delli 14 giugno 1866:

Vida Pietro, dottore in medicina e chirurgia, nominato medico di corvetta di 2ª classe per il tempo della guerra.

Per decreto ministeriale del 22 giugno 1866, i sottodescritti individui sono nominati nel Corpo d'intendenza militare dei Volontari Italiani al grado e carica per ciascuno indicati colle competenze rispettivamente dovute a far tempo dal dì del loro arrivo a destinazione.

Essi partiranno immediatamente per Brescia tenendo quest'inserzione come partecipazione ufficiale.

Nel Corpo d'intendenza militare:

Camosci Raimondo, nominato sotto commissario di guerra di 3ª classe.

Nel personale contabile:

Ferrando cav. Giuseppe, nominato contabile principale.

Per decreto ministeriale del 20 giugno 1866:

Mosto Andrea, scrivano di 1ª classe nel Corpo di intendenza militare dei Volontari Italiani, dimesso dal servizio in seguito a sua domanda.

Per decreto ministeriale del 22 giugno 1866:

Nel Corpo sanitario:

Cipriani dott. Emilio, medico di reggimento a disposizione del Ministero promosso a medico divisionale e nominato medico sotto-capo dei Corpi Volontari Italiani.

MINISTERO DELLA MARINA
NOTIFICAZIONE.

Il ministro della marina di concerto con quello degli affari esteri rende noto che avendo il Governo austriaco con ordinanza imperiale del 13 maggio ultimo scorso dichiarato di attenersi al principio di reciprocità, come è contemplato dall'articolo 211 del Codice per la marina mercantile del Regno d'Italia, così la abolizione della cattura e della preda di navi mercantili nemiche per parte delle navi da guerra dello Stato, proclamata dall'anzidetto articolo 211 del Codice, è posta, durante la presente guerra, in pieno vigore fra l'Italia e l'Austria; eccetto per quei bastimenti che trasportassero contrabbando di guerra o che tentassero di violare un blocco; il tutto in conformità alle disposizioni del Codice soprariferito.

Firenze, 20 giugno 1866.

Il ministro della marina
DEPRETIS.

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO

SENATO DEL REGNO

Il Senato nella pubblica seduta di ieri determinava primieramente che per l'esame dei due progetti di legge riguardanti, l'uno il riordinamento del notariato, e l'altro l'esercizio della professione di avvocato e di procuratore fosse nominata una sola Commissione composta di sette membri, affidando l'incarico della for-

mazione alla Presidenza, la quale, compiuto il mandato durante la seduta stessa, ne comunicò in fine il risultato nella persona dei senatori Astengo, Marzucchi, Poggi, Castelli E., De Foresta, Vigliani e Vacca.

Discusse poscia ed adottò senza contestazione a grande maggioranza di voti, li seguenti due progetti di legge, già approvati dalla Camera dei deputati:

1° Leva marittima sulla classe del 1846.

2° Modificazioni agli articoli 834 e 835 del Codice di procedura penale.

CAMERA DEI DEPUTATI

La Camera nella seduta di ieri, annullata che ebbe l'elezione del signor Luigi Groppello a deputato del collegio di Valenza, approvò senza discussione i seguenti disegni di legge:

Convenzione conchiusa col Banco di San Giacomo di Napoli;

Abrogazione di alcuni articoli del Codice penale toscano;

Costruzione e riparazioni di arginature ai fiumi Po e Sillaro; e dopo discussione a cui presero parte il ministro della guerra, il deputato Venturelli e il relatore Morelli Carlo, approvò pure un altro schema di legge pel riordinamento del servizio sanitario militare. Prese di poi a trattare di uno schema di legge pel quale si accordano al Governo facoltà straordinarie, durante la guerra: di cui ragionarono i deputati Ricciardi, Sineo, Errante, La Porta, Mordini, D'Ondes-Reggio, Lazzaro, Castelli Luigi, Sella, Conti, Cavallini, Cancellieri, Asproni, il presidente del Consiglio e i ministri delle finanze e dei lavori pubblici. La legge fu approvata con 153 voti favorevoli e 42 contrari.

Infine la Camera adottò un ordine del giorno propostole dai deputati Poerio, Puccioni, Comin, Alfieri, Guerrieri, Massari, Agnini, San Donato, Camerata Francesco, Sanguinetti e Checchetelli, nel quale esprimeva la sua simpatia, la piena sua fiducia nell'esercito, nell'armata e nei volontari, e la sua ammirazione nel Re soldato che tutti li guida al compimento glorioso dell'indipendenza ed unità della Patria.

E udita dal suo presidente una parola di commiato, di speranze e di auguri, scioglieva la seduta per non riunirsi se non per isperiale chiamata.

MINISTERO DELLA GUERRA.

Firenze, 4 giugno 1866.

Norme per l'ammissione nei battaglioni di figli di militari per l'anno 1866 (*).

Istituzione dei battaglioni di figli di militari.

§ 1. I battaglioni di figli di militari in Racconigi ed in Maddaloni, e l'Istituto militare *Garibaldi* in Palermo, ricevono giovani figli di militari ed impiegati dello Stato, come pure giovani appartenenti ad altre famiglie, e somministrano loro un'educazione ed istruzione militare intesa a fornire all'esercito soldati atti a riuscire buoni sott'ufficiali.

L'ammissione nei medesimi è gratuita, e lo Stato sopperisce a tutte le spese pel governo, pel mantenimento, pel vestiario e per l'istruzione dei giovani, salva l'eccezione di cui al § 23.

Condizioni e modo di ammissione.

CONDIZIONI.

§ 2. Le ammissioni nei battaglioni hanno luogo nell'ordine seguente:

a) I figli di militari, morti o giubilati per ferite od infermità contratte per ragioni di servizio;

b) I figli di militari od impiegati dello Stato, morti, giubilati o riformati, o tuttora in servizio effettivo, in disponibilità o in aspettativa;

c) I giovani che non si trovano in alcuna delle condizioni anzidette.

§ 3. I giovani aspiranti all'ammissione nei battaglioni di figli di militari devono:

1. Essere regnicoli: (pei cittadini di altro Stato potrà il ministro della guerra concedere speciali autorizzazioni di ammissione);

2. Compiere l'età di *quindici* anni, e non oltrepassare quella di *diciassette* anni al 1° ottobre dell'anno in cui vogliono essere ammessi.

3. Essere stati vaccinati od aver avuto il vaiuolo naturalmente.

4. Risultare di fisico robusto, sviluppato e scevro di difetti che possano rendere inabile al servizio militare. La statura minima pei giovani si è di metri 1,48 al compiere del 15° anno, e proporzionatamente maggiore di un centimetro almeno per ogni trimestre compiuto oltre i 15 anni, finchè raggiungano la statura di metri 1,56 prescritta per lo arruolamento volontario.

5. Risultare di buoni costumi e di regolare condotta.

6. Aver superato gli esami di promozione dalla 3° classe elementare.

7. Avere il consenso dei parenti per contrarre l'arruolamento volontario nell'Esercito al compimento del 17° anno di età, non che l'obbligazione dei medesimi a sottostare alle spese, che i giovani avranno cagionato allo Stato, quando i medesimi venissero ritirati a norma del § 23.

Tempo utile per le domande - Domande di militari.

DOCUMENTI.

§ 4. Le domande devono essere fatte su carta bollata da lire 1 dai parenti o loro rappresentanti legali nel corso del mese di *agosto* dell'anno per cui si invoca l'ammissione, e da essi trasmesse affrancate sotto fascia al comandante del battaglione, in cui desiderano sia preferibilmente accettato l'aspirante. Le domande dei militari in effettivo servizio verranno trasmesse al comandante ora detto dal comandante del Corpo a cui appartengono. È riservata però al Ministero piena facoltà di destinare gli allievi a qualunque dei battaglioni di figli di militari, a seconda delle convenienze del servizio.

Nelle stesse domande deve essere chiaramente indicato il circondario, la città o comune ed il domicilio, in cui si trovi il richiedente.

§ 5. Le condizioni di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del § 3, debbono essere giustificate mercè i seguenti documenti:

1. Atto di nascita autenticato.

2. Certificato di vaccinazione o di vaiuolo sofferto, autenticato dal sindaco.

3. Certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco nel mese stesso in cui è presentata la domanda (Modello N. 76 del regolamento sul reclutamento dell'esercito).

4. Certificato di penalità rilasciato dalla cancelleria del tribunale correzionale nel cui territorio siano nati i ricorrenti; giusta la nota ministeriale 26 marzo 1866 (N. 60) *inserta a pagina* 161 *del Giornale militare.*

5. Certificato di aver superato gli esami in licati al § 3, n° 6.

6. Stato di famiglia corredato dei documenti che possano giustificare i titoli di benemerenza.

7. Se l'aspirante ha esercitato un'arte o professione, dovrà provare con documento di averlo fatto con onore e fedeltà.

8. Certificati d'idoneità fisica rilasciati nel mese d'*agosto*, in cui è fatta la domanda, dal medico divisionale presso lo spedale militare del capoluogo di divisione, in cui sono domiciliati (Modelli *A* e *B annessi al regolamento* 10 *luglio* 1865). I giovani dichiarati inabili dal medico divisionale potranno dietro loro richiesta al Ministero essere ammessi a nuova visita presso il medico capo del dipartimento militare nel quale risiede l'Istituto, conchè le spese di trasferta siano a totale carico degli interessati.

9. Atto d'assenso all'arruolamento volontario, e di obbligazione al rimborso delle spese sopportate dallo Stato nei casi di cessazione volontaria dall'Istituto di cui al § 23. (Modello *C stabilito dal mentovato regolamento, ed annesso alle presenti norme*).

10. Pei figli di militari e d'impiegati dello Stato dovrà presentarsi inoltre un estratto matricolare autentico dei servizi del padre, ovvero il foglio di congedo dal servizio militare, come altresì l'autorizzazione, in seguito alla quale egli contrasse matrimonio, quando non ne risulti dai documenti ora detti, o tranne il caso in cui non fosse prescritta quest'autorizzazione.

§ 6. I medici divisionali militari debbono prestarsi alle domande che loro verranno fatte per la visita dei giovani postulanti. Essi non ammetteranno alla visita che quei giovani, i quali presentino l'atto di nascita autenticato, il certificato di vaccinazione o di sofferto vaiuolo autenticato dal sindaco e lo stato di famiglia.

Il certificato modello *A*, di cui al § precedente, deve essere per mezzo delle direzioni degli spedali divisionali trasmesso direttamente al comandante del battaglione, al quale il giovane aspiri, accompagnato da un saggio di scrittura sotto dettatura di pugno dello stesso, onde, unitamente ai connotati più precisi e più distintivi, possa a suo tempo servire a constatarne presso il battaglione l'identità personale.

Il certificato modello *B* invece è rimesso ai parenti, e sarà da essi unito agli altri documenti a corredo della domanda per l'ammissione.

AMMISSIONI.

§ 7. Nel corso del mese di *ottobre*, e dopo di aver ricevuto dai comandanti degli Istituti gli specchi, in duplice copia, delle domande degli aspiranti che riuniscano i voluti requisiti, il Ministero, constatata l'eccedenza o deficienza di domande in confronto dei posti disponibili nei singoli battaglioni di figli dei militari, assegna a ciascuno il numero di aspiranti che devono ammettere per conto proprio o per conto di altro battaglione, dà le necessarie disposizioni per la designazione di questo, e fissa il giorno per la presentazione degli allievi ai battaglioni, a cui sono destinati.

§ 8. In conformità delle determinazioni del Ministero, ciascun comandante di battaglione di figli di militari manda ai parenti nello stesso mese di *ottobre* gli inviti per la presentazione degli aspiranti all'Istituto porgendo loro le occorrenti norme.

Quelli fra gli ammessi, che debbono per eccedenza di numero essere destinati ad altro battaglione, in cui risulti deficienza di aspiranti, vi sono condotti a drappelli guidati da un sottoufficiale.

§ 9. L'ordinaria ammissione dei giovani nei battaglioni di figli di militari ha luogo sul principio del mese di *novembre*. Essi vi debbono essere presentati a cure e spese dei parenti non accordandosi dal Ministero mezzi di trasporto nè per terra, nè per via di mare.

§ 10. I giovani sono dai comandanti dei battaglioni anzidetti chiamati per l'ammissione nell'ordine stabilito dal § 2°

Nel caso di eccedenza di aspiranti sono esclusi quelli che, giusta il certificato medico modello *A*, di cui al § 6°, risultino di costituzione meno sana e robusta, ed offrano per attitudine fisica minore certezza di riuscire atti al servizio militare, a qualunque delle tre categorie di aspiranti appartengano.

§ 11. Quando qualche giovane non possa essere presentato al battaglione nel termine stato prefisso a norma dei §§ 7, 8 e 9, i parenti devono giustificarne il legittimo impedimento con una fede medica od altra autorevole dichiarazione, autenticata l'una o l'altra dall'autorità municipale e trasmessa affrancata al comandante del battaglione, a cui il giovane è destinato. In mancanza di prove del legittimo impedimento, l'aspirante scade da ogni ragione all'ammissione, la quale in ogni caso non può prorogarsi oltre il 15 dicembre.

§ 12. Nei primi cinque giorni da quello fissato per l'ammissione, i giovani sono assoggettati a nuova visita sanitaria dal medico di dipartimento. Coloro che presso i battaglioni risultassero per avventura inabili al servizio militare, saranno rimandati alle case loro con foglio ed indennità di via.

Insegnamento e disciplina.

§ 13. Il corso di educazione e d'istruzione nei battaglioni di figli di militari dura due anni.

I giovani appartenenti ad uno stesso anno di corso sono ripartiti in *sezioni* per le istruzioni scolastiche. I battaglioni sono poi ordinati in compagnie per le istruzioni militari e per l'amministrazione.

§ 14. L'educazione e la disciplina dei giovani è essenzialmente militare.

L'istruzione loro fornita ha per base le seguenti materie:

1° Istruzione religiosa;

2° Lingua e composizione italiana;

3° Aritmetica compiuta, con nozioni di amministrazione e contabilità militare;

4° Elementi di geometria e di disegno lineare;

5° Elementi di geografia e storia principalmente patria;

6° [illegible] compilazione di stati; pratiche [illegible]

7° Nozioni più necessarie sui regolamenti pel servizio nelle piazze ed in campo, sul regolamento di disciplina e sul Codice penale militare;

8° Scuole teorico-pratiche del soldato di fanteria, di pelottone, di compagnia e di cacciatore; evoluzioni di battaglione, struttura e buon governo delle armi.

Sono inoltre i giovani addestrati nelle marcie militari, nella ginnastica, nel nuoto, nel tiro al bersaglio e nella scherma di punta, di baionetta e di bastone.

§ 15. Gli allievi che non tengano lodevole condotta durante il corso, incorrono, al loro uscire nell'esercito, negli effetti di cui al § 21.

Per quelli poi, che per decisa cattiva condotta, o per mancanza di delicatezza, risultassero indegni di rimanere nel battaglione, saranno sulla proposta del Consiglio di disciplina, date dal ministro quelle disposizioni, che tornino opportune ove già abbiano contratto l'arruolamento ed ove non l'abbiano contratto, saranno rimandati alle loro famiglie, nè in questo caso potranno essere ammessi al servizio militare prima dell'epoca del loro concorso alla leva.

Arruolamento ed uscita dai battaglioni di figli di militari.

§ 16. Di mano in mano che i giovani allievi compiano l'età di 17 anni, essi sono arruolati presso il Consiglio d'amministrazione per la ferma di otto anni nella categoria d'ordinanza, semprechè abbiano conservato tutta l'idoneità fisica al servizio militare.

I giovani arruolati sono soggetti alle leggi ed ai regolamenti militari.

Ai più distinti fra gli allievi uscenti il tempo scorso nel battaglione dopo l'arruolamento potrà essere computato nel tempo utile per l'avanzamento a caporale.

Per tale effetto sarà, giusta le determinazioni date dal ministro della guerra, apposta speciale annotazione sul loro assento matricolare, caratteristico e delle punizioni, mercè cui potranno essere iscritti sul principio dell'anno seguente nelle liste per l'avanzamento a caporale. Non potranno però essere promossi caporali prima di aver compiuto tre mesi di servizio nel Corpo a cui sono destinati.

§ 17. In principio di agosto di ogni anno per cura del medico capo di dipartimento si procederà alla visita sanitaria degli allievi dei battaglioni di figli di militari.

§ 18. Per determinazione ministeriale saranno rimandati alle loro famiglie i giovani del 2° anno di corso che in seguito alla visita, di cui al § 17 non presentano l'idoneità fisica all'attivo servizio, e quelli del 1° anno, che pur non avendola non lasciano speranza di acquistarla nell'anno successivo.

§ 19. L'inabilità alla milizia constatata presso i battaglioni di figli di militari, non esime i giovani dall'essere sottoposti a nuova visita in epoca della chiamata alla leva della classe loro.

§ 20. Nel mese di ottobre di ciascun anno i giovani già stati arruolati, i quali abbiano percorso il 2° anno di corso, ovvero di permanenza nell'Istituto, saranno trasferti nei Corpi che il ministro avrà designati, avuto riguardo alla loro rispettiva attitudine ed agli interessi del servizio.

§ 21. Il ministro potrà, a seguito del parere del Consiglio di disciplina, escludere dallo avanzamento per diciotto mesi, ed anche per due anni, quegli allievi che non abbiano tenuto durante il corso una condotta abbastanza lodevole.

Tanto gli allievi che ripeterono il 1° anno di corso, quanto quelli del 2° anno che risultarono deficenti negli esami finali, andranno per naturale conseguenza esclusi dall'avanzamento per diciotto mesi, a datare dal giorno in cui furono assegnati ad un Corpo.

§ 22. I giovani che cessino dai battaglioni di figli di militari per determinazione del ministro motivata da inabilità al servizio militare, o da avviso del Consiglio di disciplina, sono rinviati alle loro famiglie muniti di foglio ed indennità di via.

I comandanti dei battaglioni solleciteranno direttamente ed anche per mezzo delle Autorità locali le famiglie a soddisfare i debiti di massa degli allievi ad esse rinviati. Quando riescano vani tali incumbenti ne riferiranno al Ministero per le sue determinazioni.

§ 23. Quando a seguito di domanda dei parenti i giovani ottengano facoltà dal ministro di cessare dal battaglione prima di aver contratto l'arruolamento volontario di cui nel § 16, dovranno i parenti stessi sottostare a tutte le spese che il medesimo avrà cagionato allo Stato, valutate a lire 50 al mese, oltre l'assegnamento di primo corredo ed il debito di massa.

(*Segue il modello* C)

(*) Il regolamento pei battaglioni di figli di militari fu approvato con Regio decreto 10 luglio 1865 (inserito nel n° 2418 della raccolta delle leggi e decreti del Regno d'Italia, nel n° 199 della *Gazzetta Ufficiale del Regno*, e nel Giornale militare di detto anno a pag. 621).

NOTIZIE ESTERE

PRUSSIA. — Si legge nel *Monitore Prussiano* del 16:

Il Governo del re ha mandato oggidì alle Corti estere la seguente dichiarazione che risguarda gli ultimi avvenimenti:

Sciolta colla risoluzione del 14 la Confederazione, trovandosi la Prussia minacciata dalla guerra, il dovere della propria conservazione esigeva che il paese fosse assicurato contro gli Stati vicini.

Perciò il 15 giugno la Prussia ha offerto alla Sassonia, all'Annover, ed all'Assia elettorale un'alleanza basata sulla neutralità non armata colla condizione che venisse convocato un Parlamento tedesco all'oggetto di assicurare la pace.

Al tempo istesso la Prussia ha promesso a questi Stati la garanzia dei loro attuali possedimenti e delle loro sovranità.

I tre Stati sommentovati hanno respinta l'offerta.

La posizione geografica della Prussia non permettendo di sopportare durante la guerra in questi paesi una ostilità aperta o simulata, le regie truppe hanno questa mattina passato il confine nelle tre direzioni per evitare di non esser prese alle spalle mentre combattevano contro l'Austria.

Si viene a sapere che il Governo dell'Assia Elettorale e quello d'Annover hanno fatto tagliare nei loro Stati la strada ferrata e le linee telegrafiche.

Sul treno *express* che passò questa notte per Annover si trovava un distaccamento di pionieri per eseguire, a quanto si dice, sulla frontiera del Brunswick l'ordine di tagliare la ferrovia dell'Annover.

Questi fatti provano in modo di qualunque altro più chiaro, quanto fosse impossibile per la Prussia, al momento in cui l'Austria la minaccia di guerra, di mantenere alle sue spalle quei paesi, che separano le due parti della monarchia, vicini dubbii, e che armano in seguito alla risoluzione federale stata votata dai nemici della Prussia.

Dopo che il Governo d'Annover si era offerto con sua nota 14 maggio 1865 di conchiudere un trattato di neutralità desiderato dalla Prussia, dopo che la Prussia ha ufficialmente accettata l'offerta, dopo che l'Annover non tenne la promessa, ma anzi col suo voto relativo alla mobilizzazione dei contingenti tedeschi si pronunziò contro la Prussia, riesciva impossibile per essa l'agire altramente.

Il governo d'Annover sarà responsabile di faccia al suo paese d'aver respinto il modo di componimento stato offerto con le sole amicizia, di un trattato cioè di neutralità colla Prussia, la quale gli avrebbe al tempo istesso garantita la sovranità dell'Annover, ed abbia a tutto questo preferita l'alleanza coll'Austria.

Lo stesso giornale ha:

Il governo di S. M. ha incaricato le regie legazioni di constatare dapprima mediante nota presso le potenze firmatarie dell'atto 9 giugno 1815 del Congresso di Vienna, la rottura dell'atto federale, e per conseguenza quella degli articoli 53 al 64 di questi trattati europei, nei quali è stato riprodotto quest'atto, e di dare in seguito comunicazione di quest'atto a tutte le altre potenze.

— Si legge nello stesso *Monitore Prussiano*:

Dopo che per un mezzo secolo la Confederazione tedesca rappresentò e favorì non già l'unità, ma lo smembramento della Germania, dopo di aver da lungo tempo perduta la fiducia della nazione, ed essere stata per lo straniero arra della fiacchezza e dell'impotenza della Germania, negli ultimi giorni si volle abusarne per chiamare la Germania all'armi contro un membro della Confederazione, il quale colla proposta della convocazione di un Parlamento tedesco aveva fatto il primo passo per dar soddisfazione alle aspirazioni nazionali.

Per la guerra che l'Austria cercava di muovere alla Prussia mancava ogni punto d'appoggio nella Costituzione federale, così come qualunque motivo, ed ogni pretesto.

Colla risoluzione del 14 giugno, in forza della quale la maggioranza dei membri della Confederazione decise di armare per far la guerra alla Prussia, lo scioglimento della Confederazione è stato un atto compiuto, e l'antico legame federale è stato rotto.

È rimasta la base della Confederazione, l'unità vivente della nazione tedesca, ed è dovere del Governo e del popolo di trovare per questa unità una espressione nuova e vitale.

Quanto alla Prussia si aggiunge al tempo istesso il dovere di difendere la sua indipendenza minacciata da questa risoluzione e dagli armamenti dei suoi avversari.

Il popolo prussiano movendo le sue forze per adempiere questo dovere, manifesta al tempo istesso la risoluzione d'accettar la lotta per lo sviluppo nazionale della Germania impedito violentemente fin ora dall'interesse di Stati particolari.

In questo senso appena disciolta la Confederazione, la Prussia ha offerto ai governi una nuova alleanza colla semplice condizione di proteggersi reciprocamente e di prender parte alle tendenze nazionali.

Essa non dimandava che la sicurezza del mantenimento della pace, ed a questo effetto richiedeva la convocazione immediata del Parlamento.

La speranza di veder adempita questa domanda giusta e moderata andò fallita.

Venne respinta l'offerta della Prussia, la quale si vide perciò obbligata a procedere giusta quanto le dettava il dovere della sua propria conservazione.

In questi momenti la Prussia non potrebbe tollerare sui suoi confini, nè fra i suoi confini amici o nemici che fossero dubbi.

Le truppe prussiane non passano il confine come nemiche di popolazioni, delle quali la Prussia rispetta l'indipendenza e coi rappresentanti delle quali essa spera discutere in comune nell'Assemblea nazionale tedesca i futuri destini della patria tedesca.

Possa il popolo tedesco, avuto riguardo alla elevatezza di questo scopo, accogliere la Prussia con confidenza, ed eccitarla a favorire ed assicurare lo sviluppo pacifico della patria comune.

— Si scrive da Berlino 17 alla *Patrie*:

Vi fu ultimamente una riunione assai numerosa alla quale presero parte i membri della vecchia Camera, i candidati alle prossime elezioni e gli uomini rispettabili di tutti i partiti.

Si parlò di conciliazione, e venne deciso di redigere e pubblicare un proclama patriottico alla nazione.

Questo documento deve esser firmato dai più distinti, fra i quali si citano i signori Momsen, istoriografo ed archeologo giustamente stimato, Wirchow, Unruh, de Wagener, de Blankenbourg, appartenenti al partito federale, al liberale avanzato ed al *nationalverein*.

Questo proclama tenderà ad eccitare i cittadini a non occuparsi in questo momento che della salvezza della nazione.

Si lavora immensamente nei laboratorii di Spandau. Ad onta che gli approvvigionamenti siano completati, vennero ancora spediti all'armata della Slesia tre milioni di cartuccie.

L'amministrazione della guerra ha dato nel Belgio rilevanti commissioni di panni e d'altri oggetti da campo.

GERMANIA. — Il *Pays*, parlando della necessità della riforma della Confederazione tedesca, a proposito dell'Austria dice:

L'Austria ha trentasette milioni d'abitanti; tredici di questi fan parte della Confederazione tedesca, e, cosa mostruosa, sei milioni soli sono tedeschi, gli altri sette appartengono a varie razze. È questa la più flagrante violazione del principio della nazionalità.

— Togliamo dalla *Patrie* il seguente testo del proclama del generale prussiano de Beyer al suo entrare nell'Elettorato:

Assiani! nostri fratelli! per ordine del Re mio padrone ho passato oggi i confini del vostro paese dopo che il vostro governo per una deplorabile cecità ha sdegnato di far causa comune colla Prussia e lavorare con lei nell'interesse della nostra patria comune tedesca ad una organizzazione che risponda ai voti del popolo tedesco.

Non v'ha popolo della famiglia tedesca che abbia avuto a soffrire più di voi per gli sconvolgimenti dei quali fu vittima la Germania.

Noi sappiamo che voi anelate a giorni più fortunati, e noi veniamo a voi non come nemici conquistatori, ma per stendervi fraterna la mano. Accettatela e non ascoltate più a lungo la voce di coloro che vorrebbero fare di voi un inimico, perchè non sta loro a cuore nè il vostro bene, nè l'onore della Germania!

Noi non dichiariamo nostri nemici che coloro i quali si mettono fra voi e noi.

Reprimerò colle armi qualunque tentativo di resistenza; ma piangerò amaramente qualunque goccia di sangue versato.

Invito tutte le autorità a restare al loro posto, ed a continuare nelle loro funzioni come pel passato.

Prometto di proteggere le proprietà dei cittadini pacifici.

La circolazione non sarà arrestata nel paese sin tanto che questo sia conciliabile colla esecuzione delle opere militari.

In concambio attendo che mi si preceda dovunque io mi troverò obbligato di dimandare il concorso della popolazione ogniqualvolta lo dimandi l'interesse delle truppe da me comandate.

Assiani! nostri fratelli! il popolo prussiano stringendosi attorno al suo re sagrifica i beni più sacri pel diritto e per la potenza della Germania.

Avanti! provate anche voi che quello che vi scorre nelle vene è sangue tedesco!

16 giugno 1866.

Il Regio generale prussiano
(*firmato*) DE BEYER.

PORTOGALLO. — Si scrive all'*Indép. Belge* da Lisbona:

Noi abbiamo sentito il contraccolpo della crisi finanziaria di Londra; alcune case sono fallite, però la situazione non è ancora grave, e il nostro isolamento riguardo al conflitto europeo salverà il nostro avvenire.

Il Governo deve fare un prestito di 30 milioni di franchi, e giusta quanto si crede lo contrarrà a Lisbona; i capitalisti portoghesi sono pronti a fornirlo.

In opposizione a quanto doveva far supporre il programma del Ministero, l'azione del Governo non è ancora ben determinata, nè precisa. Un Ministero pieno di buone intenzioni, animato dal desiderio di fare, ma temente sempre di urtare contro una maggioranza composta di elementi eterogenei; la posizione di certe persone riguardo alle quali bisogna ritenere che non vogliono essere disconosciute; tutto questo produce nell'andamento ministeriale qualche cosa di irresoluto, d'incerto e pienamente discorde dal temperamento ben conosciuto dal vero capo del Gabinetto, signor Fontes Pereira de Mello, e dalle speranze concepite.

Se la nazione ha accolto favorevolmente, al suo nascere, il nuovo Ministero, si fu perchè si supponeva che egli avrebbe a tutt'uomo dato mano agli affari materiali indicati nel suo programma; ma egli pare disposto a rinviare all'anno prossimo i lavori importanti che egli avrebbe dovuto già aver cominciati malgrado la crisi.

..... È incontestabile che la pubblica opinione comincia già ad agitarsi e senza tener conto dei proclami insurrezionali scritti alla mano ed affissi sui muri a Lisbona, che sono l'opera di qualche animo esaltato, vi ha molta pena.

Si parla di indirizzi delle Società, e delle Corporazioni, il paese aspetta.

La rientrata clamorosa del duca di Saldanha nella vita politica è considerata come sintomo non privo di significato; ed altro sintomo è pure il rifiuto del duca di Loulé, il quale non volle accettare la presidenza del Ministero.

Le Camere sono prorogate al 16 del corrente, ed è probabile che questa sia l'ultima proroga; Le Camere si ritireranno adunque senza aver dimostrato con alcun atto da qual parte stiano le loro simpatie.

TURCHIA. — Togliamo i seguenti brani da una corrispondenza da Costantinopoli all'*Indép. Belge*:

.... Fuad pascià è caduto.... Circolano molte versioni riguardo alle cause di questa sua improvvisa disgrazia. Le più accreditate sono quelle che pretendono che il primo ministro si sia trovato in opposizione col suo sovrano in questioni di danaro a proposito di certe spese che S. M. voleva fare in occasione della circoncisione di suo figlio.

.... Al vicere spiacque molto l'allontanamento di questo primo ministro, e non cercò punto di nascondere il suo malcontento.

Sino da martedì mattina egli fece dire al Sultano che la misura era impolitica, che il momento era scelto male, e che in quanto a lui egli andava ad imbarcarsi per ritornare in Egitto.

Difatti all'indomani egli dimandò l'udienza di congedo al Sultano, che lo ricevette a Beylerbey; ma, grazie all'intervento di molti ministri, e fra gli altri del suo parente Kiamil pascià, si decise a restare per evitare le cattive conseguenze che avrebbe potuto produrre in questo momento sull'animo del Sultano la sua partenza precipitata.

Alì pascià è stato dimandato a palazzo; il ministro degli affari esteri è sempre ben visto e benissimo ricevuto da Sua Maestà che apprezza i suoi talenti ed il suo carattere.

Pure, tutti dicono che le modificazioni ministeriali non sono ancora terminate.

..... Cominciano ad arrivare le truppe egiziane che ci fornisce il vicerè; 8,000 uomini sono già qui, e sono accampati parte a Beicos e parte nei dintorni di Dolma-Baktche, altri sono nelle caserme ai Gran-Campi, il rimanente sta per mettersi in marcia ed arriverà fra pochi giorni.

— Si scrive da Scutari alla *Wien. Zeit.*:

La Porta si mette in condizione di esser pronta a tutte le eventualità.

La corvetta turca a vapore *Masurich* ha già fin dal 25 maggio gettata l'ancora sulla rada d'Antivari per sbarcarvi dei pezzi d'artiglieria destinati per le fortezze di Lessendrà e di Zabliac che si trovano sul lago di Scutari dopo di che questa corvetta si è diretta verso Klek per lasciarvi le munizioni e le truppe dell'Erzegovina.

Il 26 maggio entrò in rada d'Antivari la cannoniera *Beyrouth*, ed all'indimani vi entrò il vascello di linea *Peiki-Zafer* con a bordo il capo squadra Ethem pascià.

Arrivarono più tardi, una fregata carica di farine, poi la corvetta *Sinope*, ed ora si aspettano altri bastimenti.

Fra non molto avrà luogo l'arruolamento nella provincia Priserendi.

NOTIZIE E FATTI DIVERSI

Il sindaco di Firenze ha pubblicato il seguente manifesto:

Cittadini! Sua Maestà, con animo profondamente commosso, ha accolto stamane le vostre unanimi e cordiali manifestazioni, e nell'atto di partire, rivolgendomi calde e lusinghiere parole, si è degnato onorarmi del grato incarico di esprimere alla città intera la sua viva riconoscenza e la sua alta soddisfazione.

Cittadini! Fidiamo in Esso, e accompagnamolo coi nostri più fervidi voti. Questo giorno solenne, questa concordia di voleri e di sentimenti tra il popolo italiano e il suo Magnanimo Re sono arra sicura del trionfo della causa nazionale. *Viva il Re!*

Firenze, 21 giugno 1866.

L. G. De Cambray Digny.

— Il Comando Superiore della Guardia Nazionale di Firenze ha dal canto suo pubblicato nella stessa occasione il seguente,

Ordine del giorno 21 giugno 1866.

Ufficiali, bassi-ufficiali, caporali e militi!

Questa mattina mentre S. M. il Re scendeva alla stazione della via ferrata per recarsi al suo Quartier generale, ho avuto la fortuna di poterle esternare gli ardenti e felici auguri con i quali la Guardia Nazionale di Firenze lo accompagnava nelle prossime vicende della guerra che Egli va a combattere perchè l'Italia sia libera e unita dalle Alpi al mare.

La Maestà Sua si è compiaciuta accettarli e gradirli, imponendomi di ringraziarvene. A questo piacevole e onorifico ufficio soddisfaccio con l'animo commosso.

Militi cittadini!

L'Esercito e i generosi Volontari si trovano raccolti per combattere e scacciare l'Austriaco dalle terre che sono nostre. La voce del primo Soldato d'Italia, del Re leale e prode ci chiama a custodire la nostra città, e a tutelarne l'ordine: corrispondiamo unanimi alla sovrana fiducia. E mentre tanti prodi sacrificheranno la vita per assicurarci libere istituzioni e indipendenza, noi sacrifichiamo poche ore di riposo per assicurare a noi stessi, alle nostre famiglie, ai nostri concittadini, la sicurezza e l'ordine nella capitale del Regno.

Il maggiore gen. comand. superiore
G. Belluomini.

— La Società di mutuo soccorso fra gli operai in Siena, nella sua adunanza del 27 maggio ultimo scorso, accordava un sussidio giornaliero di centesimi 50 per le famiglie dei soci che restassero estinti nelle battaglie dell'indipendenza italiana.

Un egual sussidio stanziava a favore di quei soci che per ferite rimanessero inabili al lavoro, esonerandoli dal pagamento della tassa settimanale.

— Gli alunni del collegio convitto di Pinerolo hanno raccolto per sottoscrizione fra di loro la somma di lire 138 cent. 85.

— Il Consiglio comunale d'Incisa Belbo (Acqui) non ostante si trovi nelle più critiche posizioni finanziarie, tuttavia nella sua seduta del dì 20 maggio p. p., ha deliberato ad unanimità di voti un primo sussidio di L. 300 per le famiglie povere di quei valorosi pronti a versare il proprio sangue nell'imminente cimento.

— Il municipio di Fubine (Casale) con sua deliberazione 27 p. p. ha nominato un Comitato per raccogliere offerte in genere onde soccorrere le povere famiglie dei militari chiamati straordinariamente sotto le armi, ed ha fatto dono al Comitato stesso delle lire 200 destinate per la festa dello Statuto 1866.

— Il Consiglio comunale di Città Sant'Angelo (Penne) ha votato ad unanimità i seguenti premii e sussidi in pro di quei militi locali che si distingueranno nelle patrie battaglie:

1. Un premio di lire 200 a quel milite che conquistasse una bandiera nemica;
2. Id. di lire 150 ai fregiati della medaglia d'oro al valor militare;
3. Id. di lire 10 ai fregiati della medaglia di argento;
4. Un sussidio di centesimi 42 al giorno sino a guerra finita alle mogli dei congedati richiamati sotto le armi, dei volontari e delle guardie mobili che trovansi nel bisogno;
5. Una pensione annuale vitalizia di lire 160 a quel milite bisognoso che rimanesse mutilato.

— Il Consiglio comunale di Pietralunga (Perugia) con atto 27 maggio p. p. deliberò:

1. Di assegnare un premio di lire 150 a quello dei proprii concittadini che durante la guerra dal Regio Governo venisse decorato e riconosciuto degno della medaglia d'oro al valor militare.
2. Di lire 80 a quello che la ottenesse d'argento.
3. Di lire 30 a quello che ottenesse una semplice menzione onorevole.

Nel caso di morte i detti premii saranno elargiti ai genitori o parenti.

4. Un sussidio di lire 6 mensili vita durante a quel milite di famiglia povera che per ferite riportate si rendesse inabile a lavoro proficuo, e così in caso di morte altro sussidio condizionato ai genitori.
5. Fissa inoltre una somma di lire 60 per approntare una cassa di filaccie e fascie ed altre biancherie da rimettersi al Comitato delle signore perugine.

— Il Consiglio comunale di Lisciano (Perugia) con atto 27 maggio scorso ha stabilito che nel caso le famiglie di quel luogo perdessero qualche loro individuo nella guerra che è per intraprendersi contro l'Austria, venga elargito un sussidio in proporzione delle finanze comunali.

— Il Consiglio comunale di Spoleto in seduta 21 maggio ha stabilito:

1. Un premio di lire 1,000 a favore di quel valoroso milite o volontario del comune che nella mischia toglierà al nemico una bandiera, o pianterà il vessillo italiano sopra una fortezza nemica.
2. Che il premio di lire 100 decretato con deliberazione consigliare 6 marzo 1864 a favore dei coscritti che fossero decorati della medaglia al valor militare sia esteso anche ai volontari e militi della guardia nazionale mobile appartenenti al comune.
3. Che sia accordato un sussidio pari allo stipendio di un mese a tutti gli impiegati comunali che si arruoleranno nel Corpo dei volontari o saranno chiamati a far parte della guardia nazionale mobile; e che senza aver dritto al loro stipendio durante l'assenza siano al loro ritorno reintegrati al rispettivo impiego.

— La Società operaia di mutuo soccorso in Narni (Terni) nell'adunanza straordinaria del 3 giugno corrente alla unanimità decise di dare lire 100 di premio ad ogni socio o figlio di esso che, soldato, o volontario nell'esercito, o nella guardia nazionale mobilizzata, sarà dentro un anno fregiato della medaglia al valor militare.

Elesse del pari un Comitato per raccogliere sussidi a vantaggio delle famiglie, le quali, per l'assenza di qualche individuo di esse appartenente alla milizia, si trovassero in bisogno; al che di già molti cittadini di buon grado concorsero come a benefica e patriottica opera.

Una deputazione di donne, nominata dalla Società stessa, si occupa a raccogliere tele per filaccie, bende, e compresse da somministrarsi all'esercito.

— Il 19 corrente venne eseguita a Roma l'estrazione di 1353 numeri di certificati sul Tesoro dell'emissione 28 gennaio 1863 pel rimborso del capitale alla pari, ossia in scudi cento romani per caduno di altrettanti certificati medesimi.

Togliamo questo annunzio dal *Giornale di Roma* del 20 corrente il quale pubblica ad un tempo i numeri estratti.

Nel giorno 2 luglio prossimo si apre il pagamento dei certificati estratti.

— Scrivono da Manchester che è avvenuta questi ultimi giorni una grave catastrofe in una miniera di carbone a Dukenfield. Vi scoppiò il fuoco di gaz infiammabile, seppellendo sotto le rovine 72 operai. Di questi 43 perirono, gli altri ne furono tratti con molta pena e in sì triste stato che temesi per la loro vita o per la loro ragione.

IL TEATRO DELLA GUERRA
IN GERMANIA.

Come prefazione od avvertenza indispensabile all'esposizione che sotto questa rubrica intendiamo di fare delle nozioni, schiarimenti, dati che man mano verremo raccogliendo sui luoghi e i fatti della guerra che si combatte ora in Germania, dobbiamo notare addirittura che le informazioni e notizie circa le operazioni militari sono rese assai difficili ed incomplete dall'interruzione avvenuta nelle linee telegrafiche della Germania per causa de' movimenti militari già operati, per l'intercettamento delle linee stesse, o delle corrispondenze postali: di guisa che non solo i telegrammi, ma anche i giornali della Germania vengono di tratto in tratto a mancarci.

A queste cause vuolsi pure aggiungere quelle della contraddizione delle notizie, dei facili errori del telegrafo e della confusione de' nomi simili o rassomigliantisi.

Preghiamo i lettori a tenere conto di questa avvertenza ove avvenga di coglierci in errore o di veder l'indomani contraddette le nostre indicazioni o previsioni d'oggi.

Nel numero di ieri abbiamo esposto complessivamente la posizione e l'ordinamento di guerra delle parti belligeranti.

Or ecco il risultato de' primi movimenti operati dalla Prussia, quasi contemporaneamente al Sud ed all'Ovest.

L'Annover, l'Assia Darmstadt e l'Assia Cassel furono invasi il 17 da una divisione del 7° corpo d'armata; le più recenti notizie ci mostrano i Prussiani risalire da Giessen a Marbourg (nell'Assia Elettorale) ove dispongono delle linee ferroviarie che mettono in comunicazione Gottinga, Cassel e Francoforte. Con questo movimento le truppe prussiane tentano impedire la congiunzione dell'esercito annoverese (25 mila uomini circa) cogli altri contingenti fede ali e colle forze austriache che si concentrano intorno a Francoforte, appoggiandosi alla linea del Meno; intanto hanno già conseguito di togliere ogni interruzione territoriale fra la Prussia renana e la Prussia propriamente detta e di paralizzare in certo modo i contingenti della Germania settentrionale.

Nello stesso tempo gettandosi nella Sassonia ed occupandone successivamente Lipsia e Dresda, la Prussia ha tolto alla Confederazione tutta la parte settentrionale; tranne il Granducato di Baden, il Wurtemberg e la Baviera, il resto della Confederazione è occupato dalla Prussia, le cui forze toccano a sinistra il Reno, ed a destra il confine polacco; in questa ultima parte le linee prussiane si spiegano da Bautzen a Zittau per Lobau, Bernstadt, ed Ostritz facendo fronte al grosso delle forze dell'Austria: queste sotto il comando di Benedeck manovrano ora dietro le montagne della Boemia, tra i confini della Baviera, della Sassonia e della Slesia, cercando riunire a sè l'esercito sassone (26 mila uomini), il quale ritirandosi dinanzi ai Prussiani, s'è ripiegato su Pirna e Konigstein, ove dirigevasi il 1° corpo austriaco comandato dal generale Clam-Gallas; ma non sembra ancora effettuata questa congiunzione sebbene sia annunziato essersi l'armata sassone già posta in comunicazione colle forze austriache.

Fino ad ora non si ha notizia positiva di movimenti dell'esercito austriaco per invadere la Slesia.

Nel comando del 1° corpo il generale Clam-Gallas venne sostituito dal feld-maresciallo luogotenente de Gablentz.

ULTIME NOTIZIE

I numerosi telegrammi giunti dai luoghi pei quali S. M. ebbe a transitare nel recarsi, ieri, da questa città al quartier generale descrivono a gara le entusiastiche ovazioni colle quali venne S. M. accolta e festeggiata.

A Pistoia, Bologna, Modena, Reggio, Parma, Pizzighettone, tutte le autorità civili e militari, le rappresentanze municipali, le guardie nazionali, le società operaie erano alle stazioni ad ossequiare S. M., fra i plausi, le più vive acclamazioni al Re, all'Italia, all'Esercito delle popolazioni accorse in massa.

A Cremona erano ad attendere S. M. il generale La Marmora e il vescovo, oltre alle altre autorità: la città era tutta ornata a bandiere e ghirlande.

Soggiungiamo i seguenti telegrammi i quali descrivono con quale entusiasmo furono accolti in ogni parte del Regno i Proclami di S. M. alla Nazione ed alle Guardie Nazionali.

Siena. — La Guardia Nazionale senese ha accolto con entusiasmo il Reale proclama: a mezzo del proprio comandante rinnova la promessa di assumersi la responsabilità della tutela dell'ordine e sicurezza pubblica. Il Governo conti sopra ogni cittadino senese.

Ascoli Piceno. — Il manifesto reale accolto con grande entusiasmo. Il municipio ha votato per acclamazione un indirizzo al Re.

Catanzaro. — Grande dimostrazione pubblica presieduta dall'ufficialità della Guardia Nazionale. La sera tutta la città illuminata. Il Real proclama alla Guardia Nazionale è accolto con grande entusiasmo. Queste Guardia Nazionale con un indirizzo al Re risponderà alla fiducia riposta in essa dal magnanimo Sovrano.

Aquila. — La Guardia Nazionale risponde al manifesto del Re: « Sire, correte al campo e vincete: la nazione è tutta con voi, anelante la propria indipendenza. La Guardia Nazionale raccoglie orgogliosa la vostra parola di re e di soldato, vi segue con i suoi voti, e vi sta mallevadrice di ordine e di forza, pronta anch'essa a combattere i nemici della patria. Viva l'Italia, viva il Re! »

Teramo. — I proclami reali accolti con vivo entusiasmo. Città parata a festa e illuminata.

Cosenza. — I proclami di S. M. hanno suscitato vero entusiasmo: la città fu tosto illuminata e imbandierata; la banda musicale percorre le vie gremite di popolo plaudente al Re, all'Italia, alla guerra.

Palermo. — Palermo ha udito con gioia la voce del Re che chiama l'Italia alle armi: orgogliosa dell'esercito e del suo Capo Supremo affretta coi voti la decisiva rottura; pronta a tutti i sagrificj che la guerra richiederà, manda un saluto ai combattenti, al Re.

Forlì. — Il proclama di S. M. eccita generale entusiasmo. La città imbandierata e illuminata è percorsa dalle bande musicali fra gli evviva al Re, ai combattenti.

L'Ariete corazzato *Affondatore* e la piracorvetta *Principessa Clotilde* hanno lasciato Cherbourg la mattina del 20 andante.

Nessun fatto di guerra ci reca il corriere di oggi, tranne un *dicesi* corso a Parigi (20) sull'ingresso degli Austriaci nella Slesia.

Fuori dell'azione del campo, abbiamo invece parecchi fatti, i quali sembrano accennare ad un mutamento favorevole alla Prussia nell'opinione pubblica e delle popolazioni della Germania.

Leggiamo a tal proposito nella *Patrie*, che secondo alcune corrispondenze dalla città d'Annover, ricevute a Colonia, stavasi firmando in quella capitale numerose petizioni per chiedere l'abdicazione del Re Giorgio V e la neutralità assoluta dell'Annover.

— Il Principato di Waldeck ha posto il proprio contingente (2 mila uomini) a disposizione della Prussia.

— Corrispondenze particolari da Dresda allo stesso giornale (*Patrie*) narrano il fatto che i due deputati di Lipsia, i quali nella Camera sassone si pronunziarono contro la guerra ed in favore della neutralità, essendo rientrati il 18 a Dresda, ebbero una clamorosa ovazione dalla popolazione. Si dice che i due deputati possano essere incaricati dal Governo prussiano di alte funzioni amministrative nel paese.

— Le truppe prussiane, scrivono da Annover al *Temps*, entrarono in questa capitale, le sciabole nel fodero come nel cambio di guarnigione.

— La *Gazzetta della Croce* annunzia la fuga in Inghilterra del Re d'Annover; tale notizia però è smentita da altri giornali.

— La *Patrie* esprime l'opinione che prima di una settimana non si debba attendere alcun fatto importante di guerra.

— Notiamo nel *Débats* la seguente frase: « Dopo l'apologia della politica austriaca (il manifesto dell'imperatore) termina, come una pastorale, invitando a pregare. »

— L'*Indép. Belge* ha i seguenti telegrammi:

Da Berlino, 18.

Le comunicazioni sulla linea ferrata fra Eisenach e Cassel sono interrotte. Le truppe bavaresi distruggeranno a momento venuto le comunicazioni sulla linea Cobourg-Bamberg e faranno saltare il ponte di ferro a Lichtenfels.

Berlino, 19.

La Prussia ha protestato contro l'occupazione stata fatta dalla Baviera della stazione telegrafica a Francoforte siccome un atto che viola i diritti internazionali.

La Prussia proporrà alle Città Anseatiche il progetto di riforma federale. Si dubita della loro adesione pura e semplice, ciò che rende possibile l'occupazione provvisoria dei loro territorii.

Il Governo prussiano facendo rimettere il 16 corrente a tutte le Corti estere una dichiarazione ufficiale relativamente ai passi che ultimamente egli ha fatti presso la Sassonia, l'Annover e l'Assia, ha allo stesso tempo con una dichiarazione a parte protestato presso tutti i Governi tedeschi contro tutti gli atti che uno o più Governi potessero fare giusta gli ordini della sedicente Dieta. Il Governo prussiano dichiara questi atti nulli e non avvenuti.

Da Francoforte 18:

Si assicura che i Governi degli Stati alleati dell'Austria sono venuti d'accordo sui seguenti punti.

1° Presentandosi l'occasione, impossessarsi dell'Holstein.

2° Riconoscere il governo che ha esistito finora nell'Holstein.

3° Rimettere in vigore questo governo come un seguito dell'autorità esercitata durante l'esecuzione federale nel 1863-64.

4° Convocare di bel nuovo gli Stati dell'Holstein.

Nulla ancor si conosce, che si riferisca alle misure da prendersi per dar corso a queste risoluzioni.

Da Amburgo 18:

Proclami affissi nella città d'Amborgo dimandano che sieno immediatamente fissate le elezioni per il Parlamento tedesco.

Il re di Prussia è stato pregato di assumere il titolo di Protettore della Germania.

Il generale Manteuffel comandante in capo delle truppe prussiane nell'Annover prenderà, quale commissario prussiano, le misure amministrative necessarie.

Da Carlsruhe 18:

L'Austria per cominciare le operazioni militari voleva attendere la formazione di un corpo ausiliare tedesco di 50 mila uomini.

Baden ha rifiutato di prender parte alle ostilità contro la Prussia.

— Si legge nella *France*:

Si assicura che il principe Gortschakoff ha indirizzata agli agenti della Russia all'estero una circolare relativa alla situazione attuale delle cose della Germania.

Da questo documento risulterebbe che la Russia è decisa a non rimanersene indifferente in vista agli avvenimenti che provocarono la guerra fra l'Italia e la Prussia contro l'Austria.

— Si legge nel *Pays*:

Si ha da Cronstadt che una flotta corazzata composta di 4 fregate e di 6 cannoniere è partita domenica alle tre del mattino da quel porto per andare ad incrociare nel Baltico.

La squadra sarà composta delle fregate *Sebastopol* e *Petropavlosk*, delle batterie flottanti *Netromenia* e *Kremel*, e delle cannoniere *Streelits*, *Dinorog*, *Peroun* e *Leva*.

— Il *Times* del 20 ha le seguenti notizie:

Vienna, 19.

Una piccola scaramuccia ha avuto luogo tra i Prussiani e i picchetti della cavalleria sassone tra Meissen e Kettschenbrade.

Ratibor, 19.

Alcune divisioni di truppe prussiane hanno varcato la frontiera della Silesia a Kligebentel, venendo da Troppau.

Neisse, 19.

Gli Austriaci cominciarono le ostilità ieri sera. Una pattuglia austriaca passò la frontiera prussiana, a Gührau, e fece fuoco sopra una pattuglia prussiana.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI
(AGENZIA STEFANI)

Parigi, 21.

Situazione della Banca: — Aumento numerario milioni 14 2/5; anticipazioni 5/10; biglietti 2 3/5, tesoro 4. Diminuzione portafoglio 9 4/5; conti particolari 1 2/10.

Cremona, 21.

S. M. il Re è arrivato alle ore 2 1/2; l'accoglienza fu entusiastica.

Londra, 21.

Si conferma che il Ministero abbia dato le sue dimissioni.

Parigi, 21.

Chiusura della Borsa di Parigi.

	20	21
Fondi francesi 3 0/0	62 65	62 60
Id. 4 1/2 0/0	92 20	92 25
Consolidati inglesi	86 1/8	86 1/2
Cons. Italiano 5 0/0 (in contanti)	38 75	38 40
Id. (fine mese)	38 75	38 40
VALORI DIVERSI.		
Azioni del Credito mobiliare francese	457	422
Id. italiano	—	—
Id. spagnuolo	206	190
Azioni strade ferrate Vittorio Emanuele	65	65
Id. Lomb.-venete	262	262
Id. Austriache	285	287
Id. Romane	41	40
Obb. strade ferr. Romane	72	68
Obbligazioni della ferrovia di Savona	103	—

Londra, 21.

Il *Morning Post* annunzia sotto riserva che la Regina rifiuterà di accettare le dimissioni offerte dal Ministero.

Il *Times* riporta la voce che lord John Russell sia deciso di sciogliere il Parlamento.

Alessandria, 21.

È arrivato il vicere.

Palermo, 21.

Il proclama del Re fu accolto con grande entusiasmo. La città fu imbandierata.

Vienna, 21.

È inesatto che il Re d'Annover siasi recato in Inghilterra. Egli trovasi con l'esercito annoverese, il quale ha raggiunto l'esercito federale.

Berlino, 21.

Il Re e Bismark non sono ancora partiti.

Non avvenne sinora alcun fatto d'arme importante.

La Regina di Prussia recossi nella Slesia.

Parigi, 22.

I Prussiani si fortificano a Dresda.

I movimenti di Benedek sono tenuti segreti.

Parlasi soltanto di ricognizioni avvenute nell'alta Slesia.

Il *Moniteur* annunzia che il Governo punirà gli autori di false notizie sugli avvenimenti della guerra, o sulle condizioni delle Società industriali e di credito.

TEATRI

SPETTACOLI D'OGGI.

ARENA NAZIONALE, ore 7 — La drammatica Compagnia diretta da G. Gattinelli rappresenta: *L'uomo propone, la donna dispone.*

ARENA GOLDONI, ore 7 — La drammatica Compagnia diretta da Ant. Papadopoli rappresenta: *Il gobbo misterioso.*

POLITEAMA VITTORIO EMANUELE, ore 8 — Rappresentazione della Compagnia equestre di G. Ciniselli.

TEATRO MECCANICO in piazza Madonna — Rappresentazione tutti i giorni.

LISTINO OFFICIALE DELLA BORSA COMMERCIALE (Firenze, 22 giugno 1866).

VALORI	Valore nominale	Fine corrente L	Fine corrente D	Fine prossimo L	Fine prossimo D	Nominale	Prezzi fatti	CAMBI	Giorni	L	D
Rendita Ital. 5 % god. 1 lugl. 66		43 75	43 40	» »	» »	» »	» »	Livorno	8		
Detto in sott. » »		» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	30		
» 3 % » 1 aprile		» »	» »	» »	» »	33 »	» »	Detto	60		
Impr. Ferriere 5 % » 1 gen. 66	840	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Roma	30		
Obb. del Tesoro 1849 5 % p. 10 » »	840	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Bologna	30		
								Ancona	30		
Az. Banca Naz. Tosc. » 1866	1000	1300	» »	» »	» »	» »	» »	Napoli	30		
Dette Banca Nazion. nel Regno d'Italia » »	1000	» »	» »	» »	» »	1200	» »	Milano	30		
								Genova	30		
Cassa di sconto Toscana in sott.	250	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Torino	30		
Banca di Cred. It. god. 1 gen. 66	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Venezia ef. g.	30		
Obblig. Tabacco » »	1180	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Trieste	30		
Az. SS. FF. Romane » 1 ott. 65	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	90		
Dette con prelaz. 5 % (Ant. Cent. Toscane) » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Vienna	30		
								Detto	90		
Obblig. 5 % delle sud. » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Augusta	30		
Obb. 3 % SS. FF. Rom. » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	90		
Az. ant. SS. FF. Liv. » gen. 66	420	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Francoforte	30		
Dette (ded. il suppl.) » »	420	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Amsterdam	90		
Obb. 3 % delle sudd. » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Amburgo	90		
Dette » 1 ott. 65	420	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Londra	30		
Obb. 5 % SS. FF. Mar. » 1 gen. 66	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	90		
Dette (ded. il suppl.) » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Parigi	30		
Az. SS. FF. Merid. » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	90		
Obbl. 3 % delle dette » 1 aprile	500	» »	» »	» »	» »	300 »	» »	Lione	90		
Ob. dem. 5 % serie c. » »	505	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	90		
Detta serie non comp. » »	505	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Marsiglia	90		
Impr. com. 5 % obbl. » 1 gen. 66	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Napoleoni d'oro		23 50	23 42½
Detto in sottoscriz. » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »				
Detto liberate » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Sconto Banca 6 0/0			
Impr. com. di Napoli » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »				
Detto di Siena » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »				
Pantelegrafo Caselli » »		» »	» »	» »	» »	» »	» »				
Motore Barsanti Matteucci 1ª serie » »		» »	» »	» »	» »	» »	» »				
Detto detto 2ª serie » »		» »	» »	» »	» »	» »	» »				
5 % Ital. in picc. pezzi » 1 lugl. 66		» »	» »	» »	» »	47 »	» »				
3 % Idem Idem »		» »	» »	» »	» »	33 ½	» »				

VALORI A PREMI	Fine corrente Prezzo Lettera	Fine corrente Prezzo Denaro	Fine corrente Premio	Fine prossimo Prezzo Lettera	Fine prossimo Prezzo Denaro	Fine prossimo Premio
5 % godimento 1° gennaio	» »	» »	» »	» »	» »	» »
3 % » 1° settembre	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Azioni Strade Ferrate Livornesi	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette Meridionali	» »	» »	» »	» »	» »	» »

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del 5 % 43 40 contanti — 43 50 f. c.

Il Sindaco Angiolo Morelli.

Francesco Barberis, *gerente*.

SOTTO-PREFETTURA DI LECCO

MANIFESTO.

Per le eventuali opposizioni, a termini dell'articolo 44 della legge sulle miniere, da presentarsi alla sotto-prefettura di Lecco, entro trenta giorni dalla presente inserzione, si rende noto che la ditta mineraria Streiff e Comp., denominata *La Virginia*, ha presentato domanda per la concessione della miniera di piombo argentifero detta *Morso Alto* e *Traversa Alta* in valle di Rossiga, la cui area di ettari 277 47 si estende nei territori di Cortabbio e Cortenova nel mandamento di Introbbio, provincia di Como.

Per norma i piani della località ed i relativi processi verbali di delimitazione sono ostensibili presso la segreteria della sotto-prefettura di Lecco.

Lecco, 15 giugno 1866.

Il sotto-prefetto
1636 **De Ferrari.**

AZIENDA DEI PRESTI E ARRUOTO DI FIRENZE

A V V I S O.

Il provveditore dell'azienda dei Presti e Arruoto di Firenze, rende pubblicamente noto che, dovendosi procedere alla collazione dell'impiego di stimatore di ori, argenti e gioie all'Arruoto Santo Spirito, al quale è annesso lo stipendio annuo di lire 1,836 e l'obbligo di una cauzione in lire 8,820, chiunque, avente i necessari requisiti, desideri concorrervi, dovrà, entro il termine di giorni dieci da oggi, avanzarne domanda in carta da bollo all'illustrissimo signor conte senatore sindaco di Firenze, e potrà altresì presentarsi al sottoscritto all'azienda centrale dalle ore 9 antimeridiane alle 4 pomeridiane, per conoscere gli altri obblighi e condizioni imposte dal vigente regolamento per l'esercizio di detto impiego.

Dall'azienda dei Presti e Arruoto
Il 19 giugno 1866.

Per il provveditore
1639 **Emilio Sestini ff.**

FALLIMENTO DELLA LINEA D'ITALIA

Avviso ai creditori e portatori d'obbligazioni.

L'ultima assemblea per l'ammissione dei creditori ed obbligatari al passivo del fallimento della strada ferrata della linea d'Italia per il Simplon è irrevocabilmente fissata il 17 giugno 1866.

Il 10 luglio prossimo venturo, a 2 ore pomeridiane, avrà luogo a Ginevra, nella sala del tribunale di commercio un'assemblea di tutti i creditori ed obbligatari ammessi al passivo per procedere conformemente all'articolo 504 e quello che segue del Codice di commercio.

1568 **Il sindaco.**

VENDITA VOLOTARIA DI EFFETTI MOBILI.

Il giorno 27 corrente giugno, alle ore 11 antimeridiane, e giorni successivi, col ministero del notaro Giuseppe Bernardo Picconi, nello stabilimento sociale della ragione di commercio *L. Orlando e C.* in liquidazione, posto alla Foce, fuori porta Pila in Genova, si procederà alla vendita in separati lotti d'una parte delle merci e materiali componenti lo stesso stabilimento di fonderia in ghisa.

Le condizioni relative sono visibili presso del detto notaro, nel suo studio in piazza San Luca, Genova. 1601

AVVISO AL PUBBLICO

Gli eredi Schmitz, proprietari della Polla della ben conosciuta acqua purgativa delle Tamerici a Montecatini, all'oggetto di impedire le frequentemente avvenute contraffazioni, rendono noto a tutti gli acquirenti, come da oggi in poi i fiaschi contenenti l'acqua suddetta, saranno muniti oltre al bollo solito, di un filo giallo fermato da nustica dello stesso colore, un poco più scuro; inoltre verrà apposto intorno del collo dello stesso fiasco un cartello triangolare verde, a modo di spirale, sul quale si leggono in litografia le seguenti indicazioni:

PROPRIETÀ SCHMITZ — Acqua delle Tamerici purgativa e deostruente. Dose 3 a 4 bicchieri per avere una purga abbondante presa la mattina a digiuno.

Bagni di Montecatini in Toscana, il primo giugno 1861.

A maggior garanzia della igiene pubblica e per sempre più prevenire l'abuso **delle falsate imitazioni**, contro le quali **sarà proceduto con tutto il rigore delle vigenti leggi**, faccio noto che le appresso **Farmacie e Drogherie** si provvedono direttamente dai depositi proprii:

A Firenze	*A Livorno*
Le farmacie dei signori:	*Le farmacie dei signori:*
Puliti da San Felice,	Gallico,
Puliti detta *il Moro*,	Crecchi,
Pieri,	Ancona,
Magnelli,	Socini,
Naldi,	Orsoni,
Ciuti,	Zannelli,
Razzolini.	Pediani,
	Gordini,
	Barragli,
	Pillotti.

Montecatini, li 15 marzo 1866.
632 Bartolomeo Giannini, *agente.*

FIRENZE. — Tip. Eredi Botta, via del Castellaccio, 20.

In nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele II, per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia.

Il R. tribunale civile della provincia di Forlì ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa formale di risoluzione di cappellania laicale promossa

da

Valzania Maria in Biondini, residente per elezione in Forlì, attrice, ammessa al beneficio dei poveri, cliente dell'avvocato Ermete Nori procuratore,

Contro

Orfei Enrico, monsignor vescovo di Cesena;
Giovannini Antonio di Cesena
» Giuseppe fu Luigi
» Sebastiano id.
» Giovanni id.
» Natale id.
» Luigi di Giuseppe
» Costantino id.
» Giovanni di Sebastiano
» Virginia id.
» Colomba id.
» Caterina id.
» Assunta Rosa id.
» Assunta id.
» Domenico fu Biagio
» Assunta di Domenico
» Maria Rosa id.
» Giuseppe id.
» Giovanni fu Francesco
» Giacomo di Giovanni
» Giuseppe Agostino di Giacomo
» Santa id.
» Luigi id.
coloni residenti in parrocchia San Pietro;
Giovannini Francesco fu Luigi
» Maria di Francesco
» Giovanni id.
» Domenico id.
» Agostino id.
» Angelo id.
» Teresa id.
» Antonio id.
» Pasqua id.
» Giacomo id.
» Rosa id.
» Luigi id.
coloni residenti in parrocchia San Mauro in Valle;
Giovannini Agostino fu Pietro
» Innocente id.
» Adele di Agostino
» Maria Assunta id.
» Giuseppe id.
» Ermete id.
» Alba id.
» Giacomo id.
» Pio Calisto id.
» Pietro id.
coloni residenti in parrocchia Martorano;
Giovannini Giovanni fu Domenico
» Pietro id.
» Maria id.
» Francesco id.
» Salvatore di Giovanni
» Angelo id.
» Santa di Angelo
» Virginia id.
» Giuseppe id.
» Aristide di Salvatore
» Gioconda id.
coloni residenti in parrocchia San Bartolomeo, convenuti non comparsi.

Il procuratore dell'attore ha concluso

Dichiararsi la contumacia dei convenuti, e

Previa dichiarazione, ove occorra: che le leggi 6 termidoro e 7 fiorile hanno operato sulla cappellania sotto il titolo di Sant'Antonio di Padova instituita dal fu don Giovanni Battista Giovannini col suo testamento dodici (12) febbraio 1767:

1° Dichiararsi e sentenziarsi che la instante Maria Valzania, come erede intestata e mediata del fratello fu Francesco Valzania discendente dal primo instituito fu Sebastiano Valzania, « è libera ed assoluta proprietaria dell'intero capitale assegnato in « dote alla cappellania sotto il titolo « di Sant'Antonio di Padova instituita « dal fu don Giovanni Battista Giovannini;

« 2° Ordinarsi ai debitori dei capitali qualunque attivi alla cappellania « suddetta, di riconoscere in assoluta, « libera ed unica proprietaria la instante Maria Valzania;

« 3° Ordinarsi al conservatore delle « ipoteche in Forlì, ed al cancelliere « del censo in Cesena di cancellare in « caso dai rispettivi registri qualunque vincolo gravasse in tutto o in « parte il capitale predetto;

« 4° Condannarsi gli opponenti alla « emenda dei danni ed alla rifusione « delle spese del giudizio. »

Così, ecc. Salvo, ecc.

Il Tribunale

Visti gli atti e documenti della causa;

Udito il procuratore dell'attrice in pubblica udienza;

Ritenuto

Che don Giovanni Battista Giovannini, parroco di San Giovanni Battista di Casale, territorio di Cesena, col suo ultimo testamento in data 12 febbraio 1767 intese di instituire quattro cappellanie laicali, la prima delle quali a favore di Matteo suo fratello, la seconda di don Pasquale Giovannini suo nipote, la quarta ad un cugino Giovannini, e per la terza, che forma il soggetto del presente giudizio, così si espresse:

« La terza cappellania che instituisce in un capitale di mille scudi consistente in un censo creato a suo « favore contro il venerabile convento « di Santa Chiara di Cesena e questa « sotto il titolo di Sant'Antonio di Padova, con obbligo di messe trenta « all'anno in perpetuo, e queste vuole « la goda vita durante, e nomina *nunc pro tunc*, il sig. Sebastiano Valzania « nipote *ex sorore* con obbligo di dare « per una sol volta uno zecchino a Domenico Valzania suo fratello, e con « obbligo di dovere aiutare nei suoi « bisogni la signora Lucrezia Valzania « già di sopra nominata. »

E qui sotto: « *Item* dichiara che la « cappellania sotto il titolo di Sant'Antonio di Padova, quale instituisce in « persona del signor Sebastiano Valzania nipote *ex sorore*, questa pure « dopo la sua morte, vuole trascenda « per la linea mascolina di detta famiglia di Valzania, sempre nei più « proficui e sempre col medesimo « obbligo di messe, fino a tanto che ve « ne sarà di detta linea Valzania, quali « tutti *gradatim nunc pro tunc*, egli « stesso nomina e vuole siano incluse « *nunc pro tunc*, in mancanza del ramo « del signor Sebastiano ne' maschi, succeda quello di Domenico Valzania « suo fratello, ed in caso che queste « due restassero prive di trascendenza « maschile vuole succedano le femine « sempre nel più prossimo grado, volendosi simile succeda se mancasse « la linea mascolina dei Giovannini, « ed in caso mancassero le suddette « linee tanto mascoline che femminine « sì dei Giovannini che dei Valzania, « la nomina di questi decada all'ill.mo « e Rev.mo monsignor vescovo *pro tempore* di Cesena »

Ritenuto che all'epoca della pubblicazione delle famigerate leggi, 6 termidoro e 7 fiorile, svincolatrici dei fidecommessi e degli usufrutti progressivi erano già premorti i fratelli Sebastiano e Domenico Valzania chiamati alla suddetta cappellania, e viveva Giuseppe figlio di Domenico che morì poi il 14 maggio 1825.

Ritenuto che il nominato Giuseppe Valzania lasciò tre figli, Francesco morto celibe nel dì 11 marzo 1847, Domenico juniore morto pur celibe il 28 novembre 1859 e Maria tuttora vivente.

Ritenuto che la ridetta Maria rimasta unica della famiglia del Valzania, dopo essere stata ammessa al beneficio dei poveri con decreto di questa presidenza in data 11 agosto 1865, promosse l'attuale giudizio mediante citazione delli 26 e 27 febbraio 1866 in persona di monsignor vescovo di Cesena e di Antonio Giovannini e per proclami inseriti nel giornale ufficiale di Bologna del 10 e 20 detto mese, quanto alle persone di tutti gli altri convenuti Giovannini, domandando poi tutto quanto venne ripetuto nelle conclusioni superiormente trascritte.

Ritenuto che niuno dei molti convenuti comparve nel termine della citazione e che in seguito di relativo certificato della cancelleria il tribunale nell'udienza 16 corr. dichiarò la loro contumacia.

Considerando che la istituzione della Cappellania laicale sotto il titolo di Sant'Antonio di Padova fu irregolare e non conforme alle sanzioni del giure canonico, sì per non essere determinato l'altare e la chiesa innanzi cui doveva erigersi, e sì per non essere intervenuta l'approvazione dell'Ordinario locale; e che perciò la detta instituzione si convertì in un semplice legato di messe, secondo fu mai sempre sostenuto dai Canonisti, e giudicato dai tribunali, e specialmente dalla Sacra Rota Romana.

Considerando che mancando quindi dalla sua origine la caratteristica di una laicale cappellania, i capitali destinati alla medesima, al cui godimento erano chiamati per ordine di successorie sostituzioni, prima Sebastiano, e poi Domenico Valzania, e quindi i loro discendenti maschi e femmine in infinito, divennero necessariamente beni fidecommissari.

Considerando che possedendo i detti capitali Giuseppe Valzania all'epoca in cui vennero in queste provincie pubblicate le leggi repubblicane sei termidoro e sette fiorile, che annullavano tutti i fidecommessi ed usufrutti progressivi, gli stessi capitali rimasero fin d'allora risoluti dal vincolo fidecommissario, ed a piena e libera disposizione di esso Giuseppe come attuale possessore.

Considerando che per la morte senza discendenza dei fratelli Francesco, e Domenico Valzania, figli e successori del suddetto Giuseppe all'attrice Maria Valzania loro sorella per successione mediata del proprio padre spettano i suddetti beni in piena e libera proprietà.

Considerando che per le esposte cose vuolsi accogliere del tutto la domanda dell'attrice, tanto più che niuna opposizione venne a lei fatta dai convenuti resisi tutti quanti contumaci.

Considerando quanto alle spese del giudizio che vertendo questo sull'unico interesse dell'attrice, ed avendo essa stessa limitato la domanda delle spese contro i soli opponenti, sembra non potersene caricare i convenuti, i quali anzichè farsi menomamente oppositori non sono neanche comparsi in giudizio.

Per questi motivi

Accogliendo le conclusioni dell'attrice Maria Valzania, dichiara che i capitali costituenti la suddetta cappellania laicale di Sant'Antonio di Padova, rimasero sciolti da ogni vincolo fidecommissario in forza delle leggi sei termidoro e sette fiorile, e che perciò dei capitali, e beni di detta cappellania è assoluta e libera proprietaria l'attrice medesima come erede mediata del primo instituito Sebastiano Valzania.

Ordina

quindi che per tale sia riconosciuta dai debitori dei capitali anzidetti, ed

Ordina al

conservatore dell'ufficio ipotecario di Forlì ed al cancelliere del censo di Cesena di cancellare dai rispettivi registri quantunque relativo vincolo gravasse gli stessi capitali, spese del giudizio compensate.

Delega

Filippo Neri, usciere addetto al primo mandamento di Cesena per la personale notificazione della presente sentenza al sig. Enrico Orfei cardinal vescovo di Cesena; e l'usciere Giuseppe Monti addetto al 2° mandamento della stessa città per la notificazione medesima ad Antonio Giovannini, e manda notificarsi la sentenza a tutti gli altri convenuti contumaci per via di proclami a forma di legge.

Pronunciata e sottoscritta in Forlì dal presidente avv. Alessandro Pettini, e dai giudici avvocati Giuseppe Buranti e Giovanni Peroglio oggi 23 maggio 1866.

Firmati:
A. Pettini, *pres. est.*
G. Buranti, *giudice.*
G. Peroglio, *giudice.*
B. Vallicelli, *vice canc.*

La presente sentenza venne oggi 23 maggio 1866, letta e pubblicata a termini di legge

Firmato B. Vallicelli *vice canc.*

Per copia conforme al suo originale che si rilascia al sig. avvocato Ermete Nori.

Dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale da Forlì, oggi 24 maggio 1866

Firmato B. Vallicelli *vice canc.*

Reg. a Forlì li 24 maggio 1866 in pagine apostille al vol. 5°, giud. fol. 96 cas. 294, esatti a debito lire undici.

Il preposto Cherubini.

Per copia conforme al suo originale per intimarsi ed inserirsi nella Gazzetta.

Dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale della provincia di Forlì oggi 30 maggio 1866.

B. Vallicelli *vice canc.*

Tassa in debito L. 3 e 20.

1615 B. Vallicelli *vice canc.*

DIFFIDAMENTO. 1640

Cortona, li 21 giugno 1866.

Il cavaliere Pietro Antonio Laparelli Baldacchini di Cortona a tutti gli effetti di ragione rende pubblicamente noto che egli paga a pronti contanti i generi che acquista, e conseguentemente dichiara che non sarà mai per riconoscere alcun debito che venga contratto in di lui nome.

ACCETTAZIONE D'EREDITÀ
con benefizio d'inventario.

Il cancelliere della pretura del quartiere San Giovanni di Firenze rende pubblicamente noto che sotto dì 28 maggio prossimo passato il signor avvocato Daniele del cavaliere Giulio Martini, legale domiciliato in Firenze, nella rappresentanza del nobile signor cavaliere Ottaviano del cavaliere Domenico Naldini Del Riccio, già Rinaldeschi, benestante domiciliato a Firenze ed attualmente a Roma, tanto come consulente giudiziario di detto cavaliere Naldini quanto come di lui mandatario generale, dichiarò di accettare con benefizio di legge e d'inventario, nell'interesse della figlia di detto cavaliere Naldini signora Cristina Naldini l'eredità testamentaria ad essa devoluta per la morte della signora Flavia Cambi nei Naldini avvenuta a Roma nel 12 gennaio 1866.

Dalla cancelleria della pretura suddetta.

Li 21 giugno 1866.

1631 Dott. Silvio Pucci, canc.

DIFFIDAMENTO.

Elisa Robertson previene tutti coloro che hanno somministrato e somministrano articoli per uso della di lei famiglia, che ha pagato e paga sempre per pronti contanti, ed in conseguenza non sarà mai a riconoscere qualsiasi debito che venisse fatto a di lei nome.

Livorno, 15 giugno 1866.
Villa Franco via di Poteto. 1629

FALLIMENTO DI ANTONIO TASSI.

Il sottoscritto vice-cancelliere al tribunale civile e correzionale di Pisa, facente funzione di tribunale di commercio,

Al seguito di ordinanza del signor giudice Tito Gori delegato alla procedura del fallimento di Antonio Tassi, negoziante domiciliato in Pisa, del 20 giugno corrente;

Invita i creditori tutti del detto fallimento a depositare, nel termine di giorni trenta presso i sindaci definitivi Angiolo D'Ancona e Carlo Cossio, domiciliati in Pisa o nella cancelleria del citato tribunale i titoli dei rispettivi crediti insieme con la nota delle somme di cui si propongono creditori, ed

A presentarsi la mattina del dì 26 luglio 1866, a ore 10 antimeridiane, nella Camera di consiglio del citato tribunale, per procedere alla verificazione dei rispettivi crediti, i cui titoli fossero stati depositati, a norma e sotto le comminazioni portate dagli articoli 559, 601 e 602 del Codice di commercio

Dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale di Pisa, li 20 giugno 1866.

1637 N. Cianchi, vice-canc.

AVVISO.

Con verbale del dì 7 giugno corrente il signor Agostino Bandini, giudice delegato al fallimento di Rosaria Guidi, ha prorogata la verificazione dei crediti verso detta fallita alla mattina del dì 28 giugno stante, a ore 11. Perciò s'intimano e citano i creditori di detta Rosaria Guidi ad intervenire in detto giorno ed ora nella cancelleria del tribunale civile di Livorno, funzionante come tribunale di commercio, all'effetto di far verificare i loro titoli già depositati o consegnati a forma di quanto prescrive l'art. 502 del Codice di commercio già vigente in Toscana.

Alessandro Colomba
1627 Sindaco provv.

AVVISO.

Con atto di procura del dì 11 giugno 1866 testimoniato recognito dal notaro Salvestri in Livorno, disteso in carta da lire 2, il signor Michele di Francesco Tonci, anco come rappresentante la ditta Michele Tonci e Compagn., costituiva in suo mandatario generale il di lui genitore Francesco del fu Michele Tonci affinchè esso esclusivamente lo rappresentasse in tutti gli affari civili e commerciali e specialmente in tutte le operazioni dipendenti dalla ditta Michele Tonci e Comp., firmando pagherò e cambiali, pagandone e riscuotendone l'ammontare, rilasciando ricevute e quietanze e facendo e operando tutto quello e quanto è indicato in detto atto di procura, copia della quale è stata debitamente affissa nei modi prescritti dalla legge.

Livorno, questo dì 14 giugno 1866.

1630 D. Ant. Mangini.

1628 AVVISO.

Il sottoscritto, per tutti i fini ed effetti legali, porta a pubblica notizia come il tribunale civile e correzionale di Livorno con sentenza proferita il 15 giugno corrente, registrata a Livorno il 19 detto, lib. 5, n° 676, con lire 11 da F. Somazzi, abbia decretato la piena interdizione del dottor Attilio del vivente Gio. Gualberto Mirandoli, nato e domiciliato in Livorno; e come il consiglio di famiglia nella sua adunanza del 18 giugno corrente abbia nominato il sottoscritto stesso in tutore del suonominato interdetto, e come esso tutore abbia accettata negli atti della pretura del 3° mandamento di Livorno, questa tutela. — Per la qual cosa tutti gli aventi interesse col patrimonio dell'interdetto dottor Attilio Mirandoli, o con esso personalmente dovranno rivolgersi unicamente al sottoscritto pel disbrigo d'ogni e qualunque negozio.

Livorno, a dì 19 giugno 1866.

Il tutore, dott. Ant. Mangini.

REGIA PREFETTURA DI LUCCA

Il Consiglio provinciale di Lucca è convocato straordinariamente nel giorno di mercoledì 27 andante, a ore 11 antimeridiane, nella consueta sala del palazzo ex-ducale.

Il prefetto
1638 **Tegas.**

EDITTO.

D'ordine dell'illustrissimo sig. Vincenzio Pallavicini, giudice delegato al fallimento di Carlo e Agostino Calzolai, sono invitati tutti i creditori del fallimento medesimo a presentarsi la mattina del dì 6 luglio prossimo a ore 11 nella Camera di consiglio del tribunale civile e correzionale di Firenze ff. di tribunale di commercio, onde procedere avanti di esso signor giudice delegato e del sindaco provvisorio alla verificazione dei loro titoli di credito.

Dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale.

Firenze, li 20 giugno 1866.

1635 G. Manetti.

AVVISO.

La sottoscritta deduce a notizia del pubblico, che essa attualmente tiene domicilio a Firenze in via della Vigna Vecchia, numero sette, segnatamente nello studio del dottor Filippo Galli.

1633 Carolina Corsi vedova Venuti.

ACCETTAZIONE D'EREDITÀ
con benefizio d'inventario.

La pretura del quartiere San Giovanni di Firenze rende noto che sotto di quattordici giugno corrente il nobile sig. cav. Alessandro Martelli della fu Eccellenza signor Balì Niccolò Martelli, domiciliato a Firenze, nella sua qualità di padre e legittimo amministratore del di lui figlio Niccolò, dichiarò di accettare con benefizio di legge e d'inventario l'eredità devoluta a detto suo figlio, in ordine al testamento olografo del dì 8 giugno 1855 e relitta dal fu signor Balì Marco Martelli.

1634 Dott. Silvio Pucci, canc.

AVVISO.

Si rende pubblicamente noto, a forma di legge, essere stata smarrita in posta una cambiale di lire 1,112, tratta dal signor Martino Pampaloni di Prato sopra gli eredi della signora Luisa Parenti di Firenze, in data 13 marzo 1866 con iscadenza per il 2 agosto prossimo, all'ordine di Gaspero Gastagnoli, dal quale girata nel 29 maggio prossimo passato a Decugis e Cauro di Livorno; e che gli accettanti suddetti sono stati opportunamente notificati per rifiutarne il pagamento.

Firenze, li 20 giugno 1866. 1632